



Comune di Castelnovo ne' Monti

DELIBERAZIONE N. 56 DEL 30/07/2020

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Sessione Straordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 -

L'anno **2020** il giorno **30** del mese di **Luglio** alle ore **20.45** , in CASTELNOVO NE' MONTI, nella sede comunale, sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti norme di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
Bini Enrico	Sindaco	Presente
Severi Paolo Giorgio	Consigliere	Presente
Borghi Chiara	Consigliere	Presente
Rivi Nicola	Consigliere	Presente
Boni Carlo	Consigliere	Presente
Ferrari Emanuele	Vice Sindaco	Presente
Manfredi Lucia	Consigliere	Presente
Valentini Daniele	Consigliere	Presente
Spadaccini Erica	Consigliere	Presente
Martinelli Claudia	Consigliere	Presente
Essadiki Abdelghani	Consigliere	Assente
Fiori Sabrina	Consigliere	Presente
Davoli Alessandro Raniero Angelo	Consigliere	Presente
Pigoni Paolo	Consigliere	Presente
Vassallo Nadia	Consigliere	Presente
Caselli Giorgio	Consigliere	Presente
Maioli Luca	Consigliere	Presente

Totale presenti:16

Totale assenti:1

Assiste il Segretario Comunale **Giuseppe Iori** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sig. **Bini Enrico** nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e riconosce la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:

—

—

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 19/12/2019 avente ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2020-2022 RELATIVI ALLEGATI E NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022" con la quale venivano confermate per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni IMU e TASI deliberate per l'anno 2019;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge finanziaria 2020) - ed in particolare i commi da 738 a 783 dell'art. 1- di riforma dell'assetto dell'imposizione immobiliare locale, che unificano le due previgenti forme di prelievo IMU e TASI e fanno confluire la relativa normativa in un unico testo;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 738, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";

DATO ATTO della necessità, viste le modifiche normative sopra riportate, di procedere a nuova deliberazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 sulla base della nuova disciplina dettata dalla legge n. 160/2019 che ha unificato i vecchi tributi IMU-IUC e TASI-IUC;

DATO ATTO che nell'anno 2019, in vigore di TASI, il comune di Castelnovo ne' Monti aveva previsto l'aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, dello 0,25% per i beni-merce delle imprese costruttrici e una aliquota azzerata per tutte le altre fattispecie imponibili TASI;

VISTI l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 che prevede che fino all'anno 2021 l'aliquota IMU di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (BENI-MERCE) pari allo 0,1% può essere elevata allo 0,25% o diminuita fino all'azzeramento e l'art. 1, comma 750, L. 160/2019 che prevede che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali è pari allo 0,1% ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ma non aumentarla;

RITENUTO in considerazione del difficile momento economico - amplificato dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt'ora in corso - di abbassare la pressione fiscale a carico dei fabbricati rurali strumentali all'attività agricola deliberando una aliquota IMU dello 0,05% in luogo dello 0,10% deliberato per la medesima fattispecie a titolo di TASI per l'anno di imposta 2019;

RICHIAMATI inoltre i commi 748, 753, e 754 dell'art. 1, della L. 160/2019 che prevedono rispettivamente le seguenti aliquote di base:

- 0,5% per abitazione principale di lusso e relative pertinenze, elevabile fino allo 0,6% o diminuibile fino all'azzeramento;
- 0,86% per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (con riserva a favore dello stato fino alla concorrenza dell'aliquota dello 0,76%) elevabile fino all' 1,06% o riducibile fino al limite dello 0,76 %;
- 0,86% per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale, dai fabbricati ad uso produttivo di categoria catastale D, dai fabbricati rurali strumentali e dai beni-merce delle imprese costruttrici; tale aliquota è elevabile fino all'1,06% o riducibile fino all'azzeramento.

RICHIAMATO altresì il comma 749, dell'art. 1 della legge n. 160/2019 che prevede una detrazione di €. 200,00 applicabile alle abitazioni principali di lusso, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell'art. 93 DPR 24 luglio 1977, n. 616.

VALUTATA l'esigenza - onde garantire un accettabile standard qualitativo e quantitativo dei servizi assicurando nel contempo l'equilibrio di bilancio - di avvalersi anche per l'anno 2020 della sopra descritta facoltà di procedere ad un aumento delle aliquote di base stabilite dalla legge statale per l'IMU, tramite l'approvazione delle stesse aliquote deliberate per l'anno 2019 per la vecchia IMU e - per quanto

concerne le fattispecie (ora assorbite dalla nuova IMU ed in precedenza assoggettate a TASI) – tramite la conferma dell'aliquota dello 0,25% per i beni-merce delle imprese costruttrici ed il dimezzamento della aliquota deliberata per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola che viene ora fissata allo 0,05% (ossia 0,5 per mille);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 il possesso della abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del successivo comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di abitazione di lusso (ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato in data odierna sulla base della nuova normativa dettata dalla legge finanziaria per il 2020 che disciplina i casi di riduzione ed esenzione dal tributo e definisce i concetti rilevanti ai fini della applicazione del tributo medesimo tra i quali, a titolo esemplificativo, la definizione di abitazione principale e di pertinenza della abitazione principale, elencando anche gli immobili ad essa assimilati;

VISTO il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno che ha spostato dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

VISTI altresì il Decreto del Ministero dell'interno del 28/02/2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine di cui sopra e l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 che lo ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 (ora *ulteriormente differito al 30.09.2020 con la conversione in Legge del D.L. Rilancio 34/2020*);

CONSIDERATO CHE l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni IMU;

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale (€ 671.778,26) che viene poi ridistribuito al comune sulla base di criteri stabiliti dalla legge nazionale ;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 14 del 18 febbraio 2019 (con cui venivano stabilite le aliquote e detrazioni IMU IUC per l'anno 2019) e n. 10 del 18/02/2019 (con le quali sono state deliberate le aliquote TASI per l'anno di imposta 2019);

CONSIDERATO che aliquote IMU leggermente di favore erano state previste, in questo periodo di forte congiuntura economica, per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado (genitori/figli) e da questi utilizzate come abitazione di residenza e per i fabbricati utilizzati per lo svolgimento di attività economiche o assistenziali (uffici, negozi, laboratori per arti e mestieri, opifici,

case di cura ecc.), mentre l'aliquota massima del 1,06% era stata prevista solo per gli immobili a destinazione abitativa vuoti, tenuti a disposizione o comunque non locati o concessi in uso con contratto regolarmente registrato, mentre per quanto concerne il tributo sui servizi indivisibili sono state tassati solo i fabbricati rurali strumentali ed i beni merce delle imprese costruttrici (in passato esenti da IMU) che dal 2020 ricadono invece nella disciplina della nuova IMU;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto applicando per l'anno 2020 per la nuova IMU le aliquote e detrazioni evidenziate nel seguente prospetto:

Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazione principale di categoria catastale A1 – A8 - A9 (ossia di lusso) e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,</u> nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,6 per cento (ossia 6 per mille)
b)	<u>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 1° grado e relativo garage di pertinenza</u> (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), <u>a condizione che il comodatario abbia la residenza anagrafica nell'immobile e che venga presentata all'ufficio entrate del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</u>	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
c)	<u>Abitazioni affittate o date in uso con contratto registrato e relative pertinenze</u> a condizione che venga presentata al comune copia del contratto entro e non oltre il 31/12/2020. Tale adempimento non è richiesto se il contratto è già stato presentato al comune per annualità d'imposta precedenti e non sono intervenute variazioni dei dati dichiarati	1 per cento (ossia 10 per mille)
d)	<u>Tutte le altre abitazioni diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a), b), c) con le relative pertinenze</u>	1,06 per cento (ossia 10,6 per mille)
e)	<u>IMMOBILI DI CATEGORIA catastale D/3</u> (teatri, cinematografi)	0,76 per cento (ossia 7,6 per mille)
f)	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (eccezion fatta per i D/3 elencati sub e) - fabbricati accatastati nel gruppo B - fabbricati accatastati nella categoria A/10 - fabbricati accatastati nella categoria C/1 - fabbricati accatastati nella categoria C/3	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
g)	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>	Aliquota 0,05 per cento (ossia 0,5 per mille)
h)	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE)</u>	Aliquota 0,25 per cento

	fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.	(ossia 2,5 per mille)
i)	<u>Tutti i restanti immobili</u> (comprese le aree fabbricabili) <u>diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c), d), e), f), g) h)</u>	Aliquota ordinaria 1 per cento (ossia 10 per mille)

RITENUTO di applicare anche per l'anno 2020 nella misura di €. 200,00 la detrazione per le abitazioni principali di lusso (A1- A8- A9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo di Solidarietà Comunale) pari a complessivi €.3.155.000,00;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 740, Legge 160/2019, il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, salvo si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e che ai sensi del comma 741 per pertinenze della abitazione principale si intendono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

RICHIAMATI i commi 15 e 15 bis dell'art. 13 del D. Lgs 201/2011 così come novellato dal D.L. 34/2019 convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 (cd. Decreto Crescita) ai sensi dei quali a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al MEF esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998; con apposito decreto del MEF verranno stabilite le regole tecniche del formato elettronico che i comuni dovranno utilizzare per l'inserimento dei dati nel portale medesimo.

RICHIAMATI altresì i commi 756, 757, 766 e 767 dell'art. 1 della L. 160/2019 che fissano nuove procedure, criteri e termini in tema di deliberazione e pubblicazione delle aliquote di imposta;

RICHIAMATA la risoluzione MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 che stabilisce che per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della legge 160/2019, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa nel portale del federalismo fiscale senza necessità di elaborazione del prospetto previsto dal comma 756 predetto, che risulta invece obbligatorio dal 2021;

DATO ATTO ALTRESI' che il versamento della prima rata è eseguito **in autoliquidazione** entro il 16 giugno calcolando l'imposta dovuta per il primo semestre sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base del prospetto delle aliquote pubblicato sul sito internet del Ministero delle finanze alla data del 28 ottobre, mentre in sede di prima applicazione dell'imposta (unificata) la prima rata è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;

CON RIFERIMENTO alla discussione riportata nei precedenti punti n. 13 e 14 all'o.d.g..;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 92 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale:

- tutti gli interventi relativi al presente punto all'o.d.g., sono riportati nella registrazione integrale della seduta su appositi supporti digitali e pubblicati sul sito dell'Ente;
- i supporti digitali sono conservati agli atti della Segreteria Comunale, assicurandone l'immodificabilità

VISTI:

- il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per l'applicazione della imposta municipale propria approvato in data odierna,

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. /
Astenuti	n. 5 (Davoli-Pigoni-Caselli-Maioli-Vassallo);

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** nel territorio del comune di **Castelnovo ne' Monti** con riferimento all'anno d'imposta **2020**, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U. (*disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019*) come da seguente **prospetto**:

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2020		
Lettera d'ordine	Tipologia di immobile	Aliquota
a)	<u>Abitazione principale di categoria catastale A1 – A8 - A9 (ossia di lusso) e relative pertinenze classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,</u> nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	0,6 per cento (ossia 6 per mille)
b)	<u>Abitazioni concesse in comodato a parenti entro il 1° grado e relativo garage di pertinenza</u> (nella misura massima di una unità esclusivamente di categoria catastale C/6), <u>a condizione che il comodatario abbia la residenza anagrafica nell'immobile e che venga presentata all'ufficio entrate del Comune entro e non oltre il 31/12/2020 apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445. Tale dichiarazione non occorre se già presentata in precedenza</u>	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
c)	<u>Abitazioni affittate o date in uso con contratto registrato e relative pertinenze</u> a condizione che venga presentata al comune copia del contratto entro e non oltre il 31/12/2020. Tale adempimento non è richiesto se il contratto è già stato presentato al comune per annualità d'imposta precedenti e non sono intervenute variazioni dei dati dichiarati	1 per cento (ossia 10 per mille)
d)	<u>Tutte le altre abitazioni</u> diverse da quelle elencate alle precedenti lettere a), b), c) <u>con le relative pertinenze</u>	1,06 per cento (ossia 10,6 per mille)

		mille)
e)	<u>IMMOBILI DI CATEGORIA catastale D/3</u> (teatri, cinematografi)	0,76 per cento (ossia 7,6 per mille)
f)	<u>Immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali :</u> - fabbricati accatastati nel gruppo D (eccezion fatta per i D/3 elencati sub e) - fabbricati accatastati nel gruppo B - fabbricati accatastati nella categoria A/10 - fabbricati accatastati nella categoria C/1 - fabbricati accatastati nella categoria C/3	0,96 per cento (ossia 9,6 per mille)
g)	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>	Aliquota 0,05 per cento (ossia 0,5 per mille)
h)	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (BENI-MERCE)</u> fintanto che permanga tale destinazione e a condizione che non siano, in ogni caso, locati.	Aliquota 0,25 per cento (ossia 2,5 per mille)
i)	<u>Tutti i restanti immobili (comprese le aree fabbricabili) diversi da quelli elencati alle precedenti lettere a) , b), c), d), e), f), g) h)</u>	Aliquota ordinaria 1 per cento (ossia 10 per mille)

2. **DI STABILIRE** per l'anno 2020 nella misura di **€. 200,00** la detrazione per l'abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e relative pertinenze;
3. **DI DARE ATTO** che l'IMU non si applica alle abitazioni principali non di lusso (ed agli immobili equiparati per legge o regolamento) ;
4. **DI DARE ATTO**, per quanto concerne le assimilazioni regolamentari alla abitazione principale che, ai sensi del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato in data odierna si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; per beneficiare di tale agevolazione è necessario presentare all'Ufficio comunale competente - entro il termine previsto per la dichiarazione IMU - apposita comunicazione su modulo predisposto dal Comune contenente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, N. 445, e successive modifiche ed integrazioni.
Tale comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati che debbono essere oggetto di nuova comunicazione;
5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti:

Presenti	n. 16
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari n.	n. /
Astenuti	n. 5 (Davoli – Pigoni – Caselli – Maioli – Vassallo)

DELIBERA inoltre

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, valutata l'esigenza di fornire al più presto ai contribuenti i parametri di calcolo e indicazioni precise sulle modalità di applicazione del tributo

Approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
Bini Enrico
(Atto sottoscritto digitalmente)

II SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 56**

Ufficio Proponente: **Ufficio Entrate**

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 -**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2020

Il Responsabile di Settore
Mara Fabbiani

Parere Contabile

Servizio Bilancio e Controllo di Gestione

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Mara Fabbiani



Comune di Castelnovo ne' Monti

Comune di Castelnovo ne' Monti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La Delibera di Consiglio Com.le n. 56 del 30/07/2020 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 -

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, Dlgs 267/2000;

Castelnovo ne' Monti, li 10/09/2020

Il Responsabile del Settore Sportello al cittadino
Giuseppe Iori
(Atto sottoscritto digitalmente)